

(Articolo 16 e 42)

ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42


Art. 1
Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:

- a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
- 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
 - 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
 - 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
 - 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
 - 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati.
- b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
- 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
 - 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
 - 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
 - 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
 - 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.
- c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:



- 1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.
- 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
- d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
- 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
- 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
- e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;
- f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).
- g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 – 14,25 GHz oppure in banda 29,50 – 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).
- h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.



Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre).

Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).

Art. 2**Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio**

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.

Tipologia di servizio:

- erogato attraverso terminali di tipo HEST
 - diffusivo televisivo o radiofonico;
 - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
 - operazioni spaziali (quali telemetrie);
 - S-PCS riferito alla gateway;
 - S-PCS riferito ai terminali d'utente;
 - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
 - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;
-
- per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;



da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso	5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi	11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi	22.200,00 euro;
per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro	

4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:
- per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili:
750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;
300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.
 - per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno:
5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz).


Art. 3

Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

- Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **10.000 numeri in decade 0** per servizi geografici è pari a 111,00 euro
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844** per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro
- Il contributo per l'attribuzione di un codice di **carrier selection** a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro



- Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti **customer care** a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.
- Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a **rete privata virtuale** a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
- Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice **12** per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice **178** per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice **199** per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice **3XY** per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonia o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice **3XYZ** per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice **31X** per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **5 cifre** sul codice **4** per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **7 cifre** sul codice **4** per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **5 cifre** sul codice **43** per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **7 cifre** sul codice **43** per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un **blocco da 1000 numeri** sul codice **43** per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **1000 numeri** sul codice **55** per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **3 cifre** sul codice **7XY** per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sul codice **70X** per servizi Internet è pari a 10,00 euro.




- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sul codice **800** per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **6 cifre** sul codice **803** per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sul codice **840 o 848** per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **6 cifre** sul codice **841 o 847** per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.
- Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice **89111** per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a **11,10** euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a **6 cifre** sui codici **892, 894 e 895** per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.
- Il contributo dovuto per un blocco da **10 numeri contigui** sui codici **893YUUU e 895YUUU** per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sui codici **893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU** per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sui codici **893YUUUUUU e 895YUUUUUU** per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.
- Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da **100 numeri** sul codice **899UUUUUU** per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.
- Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei **punti di segnalazione** nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.
- Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo **OP_ID o MNC** è pari a 500,00 euro.
- Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.
- Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.

Art. 4

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione una volta resa disponibile per tali contributi, con le seguenti modalità:



a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

2) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato

IT 57 F 07601 14500 000070313515 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.

b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

1) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato

IT 57 F 07601 14500 000070314141 - codice BIC o SWIFT : BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Art. 5

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 48,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 185,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 370,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 530,00					



L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 695,00	€ 350,00	€ 240,00	€ 185,00	€ 110,00	€ 65,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.441,00	€ 690,00	€ 558,00	€ 423,00	€ 145,00	€ 90,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 1.385,00	€ 899,00	€ 817,00	€ 461,00	€ 285,00	€ 170,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 1.925,00	€ 1.146,00	€ 1.150,00	€ 656,00	€ 420,00	€ 250,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 1.634,00,00	€ 1.104,00	€ 764,00	€ 503,00	€ 560,00	€ 335,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz	€ 2.120,00	€ 1.380,00	€ 1.104,00	€ 710,00	€ 700,00	€ 420,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 3.693,00	€ 1.925,00	€ 2.133,00	€ 1.000,00	€ 830,00	€ 500,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 4.015,00	€ 3.615,00	€ 2.405,00	€ 1.592,00	€ 955,00	€ 575,00
L superiore a 500 MHz	€ 4.615,00	€ 4.157,00	€ 2.765,00	€ 1.830,00	€ 1.097,00	€ 660,00

